



Delibera n. **68/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 1/4

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Studi Umanistici e l'I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro finalizzato alla partecipazione a progetti di ricerca di interesse comune e collaborazione nei percorsi formativi degli studenti

N. o.d.g.: 03/01 Rep. n. 68/2017 UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO				X	Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO	X				Vieri FUSI	X			
Marcos Nahuel MACERONI	X				Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la richiesta da parte del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, pervenuta al Dipartimento di Studi Umanistici, di stipula di un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM e l'I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro;

CONSIDERATO che l'Università e il Liceo Artistico Mengaroni sono interessate alla creazione di uno stretto e proficuo rapporto di collaborazione negli ambiti di comune interesse;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste verranno stipulate di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti;

CONSIDERATO che al fine di realizzare le attività le parti intendono condividere le strutture esistenti e le specifiche competenze in possesso del proprio personale;

CONSIDERATO che l'accordo avrà una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti;

VISTA la Delibera n. 59/2017 dell'11 aprile 2017 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici di approvazione della proposta di accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM e l'I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro;



Delibera n. **68/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 2/4

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM e l'I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro nel testo qui di seguito riportato:

**“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
CARLO BO E L' I.I.S. LICEO ARTISTICO F. MENGARONI DI PESARO**

L'Università di Urbino Carlo Bo, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

L' I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro (C.F. n. 80006570412) con sede legale in Pesaro CAP 61122, C.so XI SETTEMBRE 201, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Serena Perugini (Codice Fiscale)

premesse

- che l'Università e l' I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni, sono interessate alla creazione di un stretto e proficuo rapporto di collaborazione negli ambiti di comune interesse attraverso la realizzazione di precise azioni regolate da opportuni accordi di volta in volta stipulati;
- che a tal fine entrambe le parti intendono condividere le strutture esistenti e le specifiche competenze in possesso del proprio personale;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti comuni che comporti:
 - a) la mobilità di studenti, ricercatori, docenti e personale scolastico;
 - b) attività di ricerca-azione e sperimentazione didattica;
 - c) supporto e consulenza metodologico-didattica su azioni programmate, formazione, tutoraggio attraverso l'intervento di studenti, ricercatori e personale docente;
 - d) lo scambio di materiale scientifico e documentazione dei percorsi progettuali, attività, sperimentazioni realizzati in collaborazione;
 - e) supporto nei processi di monitoraggio e di valutazione delle azioni;
 - f) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti :
 - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di certificazioni/crediti formativi;
 - b) la promozione di efficaci azioni di orientamento in uscita.
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea, dal MIUR o da altri enti e fondazioni;



Delibera n. **68/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 3/4

- b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università ed l'I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti.

Letto approvato e sottoscritto

Pesaro,

Urbino,

I.I.S. Liceo Artistico F. Mengaroni
Amministratore Delegato

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Delibera n. **68/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 4/4

Il Dirigente Scolastico

Serena Perugini

Il Rettore

Prof. Vilberto Stocchi

”

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.